

**DELIBERA N. 126/23/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PIANELLA (PE) PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 31 maggio 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 marzo 2023, con il quale sono state fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 28 e 29 maggio seguenti l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 87/23/CONS del 30 marzo 2023, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023”*;

VISTA la nota del 12 maggio 2023 (prot. n. 0127475) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Pianella per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a seguito della nota dell'8 maggio 2023 con cui la Prefettura di Pescara ha inoltrato all'Autorità le relazioni redatte dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Pianella e dal Comando dei Carabinieri di Pianella con

riguardo alla segnalazione presentata dall'Avv. Taddeo Manella, in qualità di candidato Sindaco. In particolare, dalle predette relazioni risulta che *“in due maxischermi, [...], il Comune mandava in onda una serie di filmati /foto riferiti alle opere pubbliche realizzate e alla loro inaugurazione”* e che *“alle ore 11.32 del 5/5/2023 sulla piattaforma Facebook del Comune di Pianella sono state pubblicate una serie di comunicazioni relative alle attività dell'amministrazione comunale”*. Il Comitato, nel prendere atto dell'avvenuto *“oscuramento delle pubblicazioni trasmesse digitalmente sui due maxischermi, mediante sostituzione delle immagini relative ai lavori eseguiti negli ultimi anni nel Comune di Pianella, con altre immagini promozionali del territorio prive di loghi e/o scritte (...)”*, ha tuttavia rilevato che *“da una disamina del profilo Facebook del Comune di Pianella è emerso che “si annoverano [...] post [...] la cui natura rileva ai fini della violazione dell'art. 9 della Legge n. 28/2000”* ed ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Pianella (PE) per la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 relativamente ai *“post pubblicati sul profilo Facebook del Comune di Pianella in data Venerdì 5 maggio alle ore 19:19; in data Venerdì 14 aprile alle ore 14:36; in data Mercoledì 12 aprile alle ore 20:50; in data Martedì 4 aprile alle ore 12:23 e in data Venerdì 31 marzo alle ore 13:28”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 10 maggio 2023 con la quale il Sindaco di Pianella ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“La pagina Facebook dell'ente è stata utilizzata solo per le comunicazioni necessarie quali allerta meteo, locandine di eventi patrocinati, inaugurazioni opera pubblica e sempre ed esclusivamente in forma rigorosamente impersonale”*;
- *“si ritiene, in virtù del dovere di leale collaborazione istituzionale, di aderire alla vostra richiesta di oscuramento delle pubblicazioni sui due maxischermo locali, sostituendole con immagini promozionali del territorio prive di loghi e/o scritte, mentre non si rinviene alcuna comunicazione diversa da quelle essenziali descritte sul profilo social dell'ente nel periodo prescritto”*;

PRESA VISIONE degli *screenshot* dei post oggetto di contestazione, allegati alla documentazione istruttoria, pubblicati sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Pianella in data 31 marzo 2023 (*“Progetto Consiglio Comunale dei bambini”*), 4 aprile 2023 (*“presenza di 2 classi quinte dell'istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII che hanno preso parte al progetto Consiglio comunale dei bambini”*); 12 aprile 2023 (evento *“Restauro Palazzo De Caro e Mercato Vestino”*); 14 aprile 2023 (*“Visita istituzionale del sottosegretario all'agricoltura Luigi D'Eramo alla presentazione del progetto di restauro di Palazzo De Caro”*) e 4 maggio 2023 (*“Inaugurazione lavori di riqualificazione di Largo dei Diavoli Rossi”*);

RILEVATO che i predetti *post* risultano ancora accessibili dalla pagina Facebook istituzionale del Comune di Pianella al momento della conclusione dell'istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO che le attività di informazione e comunicazione, oggetto di contestazione, poste in essere dall'amministrazione comunale di Pianella attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale dei *post* sopra descritti costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

RILEVATO che le predette iniziative di comunicazione adottate dal Comune di Pianella ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto la pubblicazione dei *post* sul profilo Facebook istituzionale dell'ente è avvenuta successivamente alla data di inizio della campagna per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione effettuate dall'amministrazione comunale di Pianella attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook dell'ente dei *post* relativi a: *“Progetto Consiglio Comunale dei bambini”* (31 marzo 2023); *“presenza di 2 classi quinte dell'istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII che hanno preso parte al progetto Consiglio comunale dei bambini”* (4 aprile 2023), evento *“Restauro Palazzo De Caro e Mercato Vestino”* (12 aprile 2023), *“Visita istituzionale del sottosegretario all'agricoltura Luigi D'Eramo alla presentazione del progetto di restauro di Palazzo De Caro”* (14 aprile 2023) e *“Inaugurazione lavori di riqualificazione di Largo dei Diavoli Rossi”* (4 maggio 2023) appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non sussiste il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Quanto al requisito dell'impersonalità, si rileva che la presenza del logo del Comune di Pianella rende i predetti *post* non conformi a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione dei *post* oggetto di segnalazione, integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

CONSIDERATO che, con riferimento all'installazione di *“due maxischermi”* sui quali, secondo quanto risulta dalla segnalazione, *“il Comune mandava in onda una serie di filmati /foto riferiti alle opere pubbliche realizzate e alla loro inaugurazione”*, gli accertamenti istruttori e la documentazione fotografica allegata non evidenziano la presenza del logo del Comune e non consentono di ritenere accertata la violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

PRESO ATTO in ogni caso che il Comune di Pianella ha comunicato nelle proprie controdeduzioni di aver provveduto all'*“oscuramento delle pubblicazioni sui due maxischermo locali, sostituendole con immagini promozionali del territorio prive di loghi e/o scritte”*;

RITENUTO, per le ragioni esposte, di aderire alla proposta del competente Comitato in merito alla sussistenza della violazione del divieto di comunicazione istituzionale relativamente alla pubblicazione dei *post* sulla pagina Facebook istituzionale;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la*

*pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";*

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

al Comune di Pianella di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook dei *post* relativi a: *"Progetto Consiglio Comunale dei bambini"* (31 marzo 2023); *"presenza di 2 classi quinte dell'istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII che hanno preso parte al progetto Consiglio comunale dei bambini"* (4 aprile 2023), evento *"Restauro Palazzo De Caro e Mercato Vestino"* (12 aprile 2023), *"Visita istituzionale del sottosegretario all'agricoltura Luigi D'Eramo alla presentazione del progetto di restauro di Palazzo De Caro"* (14 aprile 2023) e *"Inaugurazione lavori di riqualificazione di Largo dei Diavoli Rossi"* (4 maggio 2023). In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *"Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media"*, all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Pianella e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 maggio 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba